



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7

OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **marzo**, alle ore **22:15** nella solita sala delle adunanze;, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	ASSESSORE	X	
MARTINENGO Marco	ASSESSORE		X
		Totale Presenti:	2
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“amministrazione trasparenza”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

questo tipo di accesso civico, che l'ANAC ha definito *“semplice”*, oggi dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l'ANAC ha definito *“generalizzato”*;

il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*;

lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *“documentale”* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

la finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato;

infatti, è quella di porre “*i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari*”;

dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso*”;

inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato; mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*”;

premesso che:

l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicarlo sui propri siti*”;

il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*amministrazione trasparente*”, “*altri contenuti – accesso civico*”;

premesso che:

con la presente, questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1- istituendo il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”;

2- assegnando la gestione del registro all’ufficio Segreteria;

pertanto, ad integrazione del *regolamento di organizzazione*, l’esecutivo specifica che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l’oggetto della domanda d’accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale (art. 49 del TUEL).

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di istituire il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”, assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;

Inoltre, la giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-apr-2017 al 25-apr-2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 10-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI IL 10-apr-2017 PROT. N°

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità tecnica	Favorevole	20/03/2017	BURGIO Dott. Vito Mario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20-apr-2017

[X] in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 10-apr-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario